*La Nuova Procedura Civile*

***Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile***

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 29.12.2022

*La Nuova Procedura Civile, 3, 2022*



**Formula (per gli atti [introdotti successivamente al 28.2.2023)](https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-processo-civile-2023-definitivamente-approvata-lanticipazione-dellentrata-in-vigore/)**

(di Luigi VIOLA)

TRIBUNALE ORDINARIO DI.....

**Ricorso in citazione ex art. 281 undecies c.p.c.**

Per il sig….c.f.. .....p.iva …nato a….il…residente in….alla via… elett.te domiciliato, ai fini del presente giudizio in ....., presso lo studio dell'Avv. ....., c.f. .....p.iva…, pec ....., fax ....., sito in via.........n......cap.... il quale lo rappresenta e difende in virtù di [procura](https://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-procura-aggiornata-al-30-5-2018/) ….

Premesso che si ritiene di attivare un procedimento semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. perchè[[1]](#footnote-0) i fatti di causa non sono controversi (*oppure quando la domanda e' fondata su prova documentale, o e' di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio e' introdotto nelle forme del procedimento semplificato*).

Sul piano fattuale è accaduto che[[2]](#footnote-1):

..in data…

..successivamente alla data….

..ed ancora….

Pertanto….

L’accaduto è giuridicamente inquadrabile nell’art…..con la conseguenza

pratica che il sig… è tenuto a…..

Tale affermazione si basa sui rilievi giuridici che…

1)…

2)….

3)….

Tutto ciò premesso ed esposto, il sig….come sopra generalizzato e difeso

RICORRE

al Tribunale di ....., giudice designando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281-decies c.p.c. e seguenti, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale[[3]](#footnote-2) ....

Nel merito…

In via subordinata......

In ogni caso con condanna alle spese, oltre gli onorari di giudizio[[4]](#footnote-3)

SI INVITA

Il sig........ c.f. ............ residente a ............, Via ............ n.­............a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 281-*undecies,* commi 3 e 4, c.p.c. nel predetto termine e comunque non oltre dieci giorni prima dell’udienza che verrà fissata, ai sensi dell’art. 281*-undecies,* comma 2, c.p.c., dal Giudice designando e a comparire in detta udienza dinanzi lo stesso Giudice*[[5]](#footnote-4)*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che *la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 si dichiara che il valore della

presente causa è pari ad € .....

Si dichiara di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125 c.p.c. e dell'art. 136 c.p.c.

ogni comunicazione al numero di fax ......, oppure tramite l'indirizzo di posta

elettronica certificata .....@pec...;

Si depositano i seguenti documenti:

a)

b)

c)

Città e data

Firma dell'Avvocato

Si veda anche --> [Contributo unificato e rito semplificato di cognizione (riforma Cartabia)](https://www.lanuovaproceduracivile.com/contributo-unificato-e-rito-semplificato-di-cognizione-riforma-cartabia/)

1. [L’art. 281 decies c.p.c.](https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-processo-civile-ecco-il-testo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/) (in [vigore per gli atti introdotti dal 28.2.2023](https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-processo-civile-2023-definitivamente-approvata-lanticipazione-dellentrata-in-vigore/)) così recita:

   *Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda e' fondata su prova documentale, o e' di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio e' introdotto nelle forme del procedimento semplificato.*

   *Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda puo' sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.* [↑](#footnote-ref-0)
2. In sede di [relazione illustrativa della Cassazione](https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-processo-civile-qui-la-relazione-illustrativa-della-cassazione/), è stato scritto che  *è stato modificato l’art. 121 c.p.c., sia nella rubrica, sia nel testo del suo unico comma. Alla rubrica originaria, dedicata ad affermare il principio della libertà delle forme, è stato aggiunto il principio della chiarezza e sinteticità degli atti. Poi, al primo comma è stata aggiunta una ulteriore frase, nella quale si specifica che tutti gli atti, quindi non solo quelli di parte, ma anche quelli del giudice, devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. Il legislatore, pur valutando l’importanza e la necessità di codificare i principi della chiarezza e della sinteticità degli atti, non sembra aver previsto alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto di tali principi, né sembra aver fornito al giudice uno specifico 11 Cass. Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971-01, secondo cui il ricorso deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. 14 strumento da utilizzare qualora vengano redatti atti non chiari o non sintetici.*

   *È evidente, infatti, che la eccessiva ed inutile lunghezza degli atti non giovi alla chiarezza degli stessi, costringendo i lettori ad un aggravio di impegno nella lettura ed al dispendio di molto tempo, senza che ad esso si accompagni la certezza della comprensione del testo. Certamente, atti prolissi e ripetitivi contrastano con l’esigenza di celerità e ragionevole durata del processo, risultando spesso inutili a garantire il diritto di difesa. Sul punto, tuttavia, la legge delega risulta ambigua. Ed infatti, dopo aver previsto, alla lett. d) del comma 17, che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con la normazione secondaria, delega il governo a prevedere espressamente il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese. Tale principio di delega, come si vedrà, è stato recepito nella nuova formulazione dell’art. 46 disp. att. c.p.c., laddove è previsto che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non ne comportano l’invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.*

   *Sembra, quindi, doversi distinguere tra il principio di chiarezza ed il principio di sinteticità che, come affermato dalle Sezioni Unite, sono autonomi tra loro.*

   *La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.*

   *La mancanza di chiarezza dell’atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il petitum o la causa petendi. In tal caso, potrà trovare applicazione l’art. 164 c.p.c., con assegnazione di un termine perentorio per l’integrazione dell’atto di citazione. La mancanza di sinteticità, invece, appare priva di una sanzione specifica.*

   *Come si è visto, il nuovo art. 46 disp. att. c.p.c. stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non ne comportano l’invalidità, laddove il termine limiti sembra riferito a limiti dimensionali, con la conseguenza di escludere che l’eccessiva lunghezza dell’atto possa determinarne, di per sé sola, l’inammissibilità.*

   *Manca, però, una norma che riconosca al giudice il potere di invitare le parti a riformulare l’atto, qualora questo risulti eccessivamente prolisso o ridondante. Si potrebbe, tuttavia, ricavare tale potere del giudice da altre disposizioni generali e, in particolare, dall’art. 175, comma 1, c.p.c., in base al quale il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo. Del resto, il sollecito svolgimento del processo dipende anche dalla mole degli atti delle parti che il giudice è tenuto a leggere. 15 Quanto alle conseguenze della mancata riformulazione, anch’esse potrebbero ricavarsi in via interpretativa, facendo applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.c., che consente al giudice di trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti nel processo; nonché dell’art. 4, comma 7, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso del difensore, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.* [↑](#footnote-ref-1)
3. Si precisa che la riforma (d.lvo 149/2022) ha novellato l’art. 2658 c.c. con decorrenza per atti introdotti dopo il 28.2.2023; in particolare è stato introdotto l’inciso “*Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario”.* [↑](#footnote-ref-2)
4. Con l’occasione, si segnala la [tabella con i nuovi parametri (in vigore dal 23.10.2022).](https://www.lanuovaproceduracivile.com/tabelle-nuovi-parametri-forensi/) [↑](#footnote-ref-3)
5. Previsione imposta dall’art. 281-undecies comma 1 c.p.c. che rinvia al nuovo art. 163 n. 7 c.p.c., laddove pretende “*con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.* [↑](#footnote-ref-4)